



FALLIMENTO

(D.Lgs. 9 gennaio 2006, n.5 – D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169)

PRESUPPOSTO SOGGETTIVO

IMPRENDITORE COMMERCIALE

E' imprenditore commerciale chi esercita (art. 2195 C.C.):

- . **attività industriali dirette alla produzione di beni e servizi** (ad esempio un maglificio, un'emittente televisiva privata);
- . **attività intermediarie nella circolazione dei beni** (cioè le attività "commerciali" comunemente intese):
 - commercio in sede fissa (all'ingrosso o al dettaglio);
 - commercio su aree pubbliche (comunemente detto "ambulante");
 - pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, ecc.);
- . **attività di servizi:**
 - attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
 - attività bancarie o assicurative;
 - altre attività ausiliarie delle precedenti (ad esempio agenzie di mediazione, d'affari, di pubblicità, ecc.).

CRITERI QUANTITATIVI

Qualsiasi imprenditore che:

- . abbia effettuato nei tre esercizi precedenti investimenti nell'azienda per un **capitale** di valore non inferiore a **300** mila euro (**attivo patrimoniale**)
- . abbia realizzato nei tre esercizi precedenti **ricavi lordi** per un ammontare complessivo annuo non inferiore a **200** mila euro.
- . abbia contratto **debiti** anche non scaduti non inferiori a **500** mila euro.

PRESUPPOSTO OGGETTIVO

STATO DI INSOLVENZA

Condizione di **sbilanciamento patrimoniale grave**, che determina **l'impossibilità di pagare regolarmente i propri debiti**, che si **manifesta all'esterno**.

DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

ISTANZA DI FALLIMENTO

Azione giudiziale presso il **Tribunale** competente per territorio che ha lo scopo di **provare lo stato d'insolvenza del debitore**, che può avvenire per:

- . Ricorso di uno o più **creditori**
- . Ricorso di un **Pubblico Ministero**
- . Richiesta del **debitore**

SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO

Sentenza pubblica del **Tribunale** competente provvisoriamente esecutiva che contiene:

- . Dichiarazione di **fallimento**
- . **Nomina dei principali organi** della procedura (Giudice delegato e Curatore)
- . Ordine nei confronti del fallito di **deposito delle scritture fiscali e contabili e dell'elenco dei creditori**
- . Fissazione la prima udienza di **accertamento dello stato passivo** (verifica dei crediti)
- . Fissazione del termine perentorio di 30 giorni per le domande d'**insinuazione dello stato passivo** da parte dei creditori e dei terzi

EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

EFFETTI SUL FALLITO

EFFETTI PERSONALI

Sono limitazioni della posizione giuridica di carattere personale che riguardano:

- . **Obbligo della consegna** al curatore della propria **corrispondenza** relativa ai rapporti compresi nel fallimento
- . **Obbligo della comunicazione** al curatore di ogni cambiamento di **residenza e domicilio**.
- . **Impossibilità di esercitare le professioni** di avvocato, titolare di farmacia, geometra e cancellazione dagli albi professionali.
- . **Impossibilità di assumere incarichi** quali:
 - tutore o curatore
 - giudice popolare
 - amministratore o liquidatore di S.p.A.
- . **Perdita della legittimazione processuale** (acquisita dal Curatore)

EFFETTI PATRIMONIALI

Sono privazioni della disponibilità e dell'amministrazione del patrimonio allo scopo di procedere all'**esecuzione forzata** per garantire un'equa soddisfazione di tutti i creditori, che consistono in:

- . **Spossessamento** dei beni di proprietà
- . **Presenza in consegna e amministrazione** dei beni spossessati da parte del Curatore.

Dallo spossessamento vengono esclusi i seguenti beni e diritti patrimoniali:
Assegni aventi carattere *alimentare*
Cose non assoggettabili al pignoramento (art. 514 c.p.c.)
La casa di abitazione nei limiti necessari per la dimora del fallito e dei suoi familiari

EFFETTI SUI CREDITORI

Ai creditori viene attribuito il **diritto a partecipare alla distribuzione del ricavato dalla liquidazione del patrimonio del fallito** sulla base dell'importo del credito accertato nella dichiarazione di fallimento.
La *par condicio* dei creditori viene applicata ai **creditori chirografari**, cioè coloro che non vantano alcun diritto di prelazione sugli altri creditori:
Le cause specifiche di prelazione riguardano:

- . **Privilegi** (crediti per alimenti, rapporti di lavoro subordinato, tributi, spese riguardanti la procedura fallimentare)
- . **Diritti reali di garanzia** (pegno e ipoteca)

EFFETTI SUI TERZI

I soggetti che non hanno avuto rapporti diretti con l'attività d'impresa possono essere coinvolti nella procedura fallimentare a seguito dell'**azione revocatoria fallimentare**, che ha lo scopo di ricostruire il patrimonio dell'imprenditore fallito, comprendendo anche i beni che hanno cessato di appartenere al fallito prima della dichiarazione di fallimento e che sono stati ceduti a terzi.
Gli atti sottoposti alla **revocatoria fallimentare** sono suddivisi in due categorie:

- . Atti a **titolo oneroso, pagamento di debiti** scaduti o **garanzie** che presentino **anormalità** tali da far sospettare intenzioni **fraudolente**, che siano stati compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento
- . Atti a **titolo oneroso, pagamenti e garanzie** che non presentino irregolarità, solo nell'ipotesi che il Curatore riesca a provare la conoscenza dello stato d'insolvenza da parte dell'altro soggetto e che siano stati compiuti sei mesi prima la dichiarazione di fallimento.

EFFETTI SUI RAPPORTI GIURIDICI IN CORSO

Il fallimento determina effetti non retroattivi sui **contratti in corso di esecuzione** distinguendo tra:

- . **Contratti già eseguiti** da una delle due parti, i quali restano in vita e determinano l'acquisizione dello status di creditore se la prestazione è stata eseguita dalla controparte del fallito.
- . **Contratti non ancora eseguiti**, i quali possono:
 - Sciogliersi automaticamente se sono contratti in cui è rilevante l'elemento personale (contratto di società, mandato, appalto, apertura di conto corrente)
 - Proseguire necessariamente con il subentro del Curatore (contratti di lavoro subordinato, assicurazioni contro i danni)
 - Essere sospesi in attesa di valutazione da parte del Curatore e del comitato dei creditori (compravendita, locazione)

ORGANI DEL FALLIMENTO

TRIBUNALE FALLIMENTARE

Organo principale dell'intera procedura concorsuale e **giudice naturale** di tutte le cause che derivano dal fallimento.

I provvedimenti del Tribunale che seguono la **sentenza dichiarativa di fallimento** sono pronunciati per decreto e riguardano:

- . Sostituzione del giudice delegato e del curatore
- . Decisione sui reclami contro i decreti del giudice delegato
- . Risoluzione delle controversie tra gli organi del fallimento
- . Richiesta di informazioni ai soggetti coinvolti nella procedura fallimentare

GIUDICE DELEGATO

Organo di vigilanza sulla regolarità della procedura.

Le sue funzioni riguardano:

- . Rapporti con il Tribunale fallimentare
- . Adozione di provvedimenti urgenti alla **conservazione del patrimonio**
- . **Convocazione** del curatore e del comitato dei creditori
- . Adozione di **provvedimenti sui reclami** contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori
- . Coopera con il curatore all'**accertamento dei crediti** e dei **diritti reali** vantati da terzi
- . Autorizza l'**esercizio provvisorio** dell'impresa e l'**affitto di azienda**
- . Autorizza gli atti conformi al **programma di liquidazione**

CURATORE

Organo della procedura cui spetta l'**amministrazione** dei beni del fallito, dei quali entra **in possesso** e ne diventa **custode**, e la loro **liquidazione** per soddisfare i creditori.

Al curatore spetta il compimento di tutte le **operazioni** della procedura, in particolare:

- . **Conservazione e amministrazione** del patrimonio del fallito
- . **Accertamento del passivo**
- . **Liquidazione e riparto dell'attivo** tra i creditori
- . **Cessazione della procedura**

COMITATO DEI CREDITORI

Organo collegiale composto da 3 o 5 creditori, nominato dal giudice delegato, con funzioni di **autorizzazione** e **gestione delle attività** proposte dal curatore, funzioni di **controllo** e funzioni **consultive**:

- . **Autorizza gli atti di straordinaria amministrazione** del curatore e lo autorizza a **subentrare nei contratti** in essere, autorizza l'**affitto** dell'azienda
- . **Autorizza e revoca l'esercizio provvisorio** dell'impresa da parte del fallito
- . **Approva il programma di liquidazione** predisposto dal curatore
- . **Ammette la proposta di concordato fallimentare**
- . Promuove l'**azione di responsabilità** contro il curatore, propone **reclamo** contro **gli atti del curatore e del giudice delegato**
- . Ha il diritto di **essere informato e consultato** dagli organi della procedura e di accedere a tutta la documentazione del fallito

PROCEDURA FALLIMENTARE

La procedura fallimentare è costituita da una serie di **fasi** coordinate tra di loro, nelle quali gli organi della procedura promuovono **azioni** finalizzate alla **soddisfazione dei creditori**.

CONSERVAZIONE E AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO

AZIONI

- . Apposizione dei sigilli
- . Redazione dell'inventario
- . Autorizzazione eventuale all'esercizio provvisorio dell'impresa

ACCERTAMENTO DEL PASSIVO

AZIONI

- . Avviso ai creditori per la verifica
- . Presentazione delle domande di ammissione al passivo
- . Esame delle domande e deposito del progetto di stato passivo
- . Verifica dei crediti in apposita udienza
- . Impugnazioni dello stato passivo di eventuali creditori non ammessi o contro creditori concorrenti
- . Domande tardive di nuovi creditori

LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO

AZIONI

- . Formazione del programma di liquidazione
- . Vendita dei beni del fallito secondo procedure competitive
- . Pagamento delle spese e dei debiti contratti per l'amministrazione del fallimento
- . Pagamento dei creditori aventi diritto alla prededuzione (crediti di massa)
- . Pagamento dei creditori privilegiati
- . Pagamento dei creditori chirografari

CESSAZIONE DELLA PROCEDURA

AZIONI

- . Chiusura del fallimento
- . Concordato fallimentare
- . Esdebitazione del fallito

LE ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Procedura concorsuale, in sostituzione del fallimento, che ha lo scopo della **liquidazione dell'impresa** e il soddisfacimento dei creditori,

La procedura avviene sotto il controllo dell'**Autorità amministrativa** competente ed è rivolta a particolari categorie di imprese:

- . imprese pubbliche
- . imprese private soggette a vigilanza, quali banche, imprese di assicurazione, imprese finanziarie.

La liquidazione può essere imposta, anche se non sussiste uno **stato di insolvenza**, qualora risultino **violazioni di legge** o regolamenti che disciplinano l'attività di impresa.

CONCORDATO PREVENTIVO

Il concordato preventivo è un **accordo** che interviene, sotto il controllo dell'Autorità giudiziaria, tra l'imprenditore e i suoi creditori e consente all'imprenditore insolvente di **evitare la dichiarazione di fallimento**.

La **procedura** conduce nella generalità dei casi alla **liquidazione dell'azienda**, al fine di soddisfare, nei termini stabiliti dal concordato, i creditori privilegiati e chirografari.

La legge stabilisce il **contenuto minimale** di tale accordo, che consiste nell'impegno dell'imprenditore a pagare:

- integralmente i creditori privilegiati;
- una percentuale non inferiore al 40% ai creditori chirografari.

AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA

Procedura, della durata massima di 2 anni, che consente all'imprenditore che si trovi in una situazione di **crisi temporanea e risolvibile** di superare tale situazione, **risanando l'impresa**.

Per l'ammissione alla procedura, la legge richiede che: l'imprenditore ne sia **meritevole** (art. 160 c. 1 l. fall.).

l'imprenditore presenti un **piano di risanamento** che dimostri la possibilità di risanare effettivamente l'impresa.

Sia approvata dai creditori

La sua attivazione produce i seguenti effetti principali:

- l'imprenditore conserva la gestione dell'impresa, ma sotto la vigilanza del giudice delegato e di un commissario giudiziale;
- i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore.